CASSAZIONE – SEZ. I – SENTENZA 17 SETTEMBRE -9 OTTOBRE 2007, N. 21098

Svolgimento del processo

1. La D. ... di ... s.p.a., con citazione 28 luglio 1998 notificata a C. ... De G. ..., li conveniva dinanzi al tribunale di Napoli esponendo: che il C. aveva sottoscritto 11.000 **obbligazioni** al portatore da essa emesse per un valore nominale di lire 1.100.000.000; che il C. nel marzo del 1997 aveva **dichiarato** di avere smarrito il **relativo** **certificato** **obbligazionario** ottenendone un duplicato in attesa di espletare la procedura di ammortamento; che gli era stato consegnato un **certificato** del valore nominale di lire 1.250.000.000, avendo egli **dichiarato** di volere reinvestire gli **interessi**maturati; che successivamente si era presentata la De G. , coniuge del C. , esibendo l'originale del **certificato** e chiedendo la **restituzione** del **capitale** ed il pagamento degli **interessi**; che immediatamente dopo il C. aveva chiesto a sua volta la **restituzione** del **capitale** e degli **interessi**maturati; che essa attrice aveva allora versato presso l'Istituto San Paolo di Torino, a disposizione del C. , coniugato con la De G. in regime di **comunione** patrimoniale, la somma di lire 1.400.000.000, da versarsi "a chi di diritto, previa consegna dell'originale del **certificato**". Ciò premesso, la D. chiedeva che fosse dichiarata la legittimità del proprio operato.

Il C. si costituiva deducendo che la sottoscrizione delle **obbligazioni** era stata da lui fatta utilizzando esclusivamente i **proventi** del proprio lavoro professionale e che solo al momento dello scioglimento della **comunione** legale i **proventi** di tale **attività** , a norma dell'art. 177, comma 1, lett. c) cod. civ., sarebbero entrati nella communio de residuo, mentre fino a tale momento gli appartenevano in via esclusiva.

Deduceva che, comunque, i su detti **proventi** non rientravano tra i beni in **comunione** fra i coniugi, essendo rappresentativi di diritti di credito che per la loro natura relativa e **personale** non potevano cadere nella **comunione** e, pertanto, illegittimamente la D. si era rifiutata di rimborsargli l'importo dei titoli, essendo egli l'unico titolare del credito e, in ogni caso, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 184, comma 3, cod.civ.

Deduceva altresì che illegittimamente la società attrice aveva subordinato il pagamento alla **restituzione** del **certificato** originale, avendo essa ritirato e distrutto il duplicato ed essendo a conoscenza che l'originale era stato abusivamente appreso dalla De G. . Il C. chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice, la declaratoria dell'insussistenza della **comunione** sull'importo investito e la consegna della relativa somma, con **interessi**, rivalutazione, nonché la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in **separata** sede, anche a carico della De G. , da condannarsi alla **restituzione** del **certificato** **obbligazionario**.

Quest'ultima si costituiva a sua volta, confermando di essere coniugata con il C. e di trovarsi in regime di **comunione** legale.

Deduceva di avere mantenuto la famiglia, formata da cinque figli, con il proprio lavoro di medico, avendo il marito sempre versato un contributo inadeguato a tale mantenimento; di avere rinvenuto il **certificato** **obbligazionario** in questione fra le carte di casa, e di avere inteso utilizzare l'importo dello stesso, o quanto meno gli **interessi** maturati, per le necessità familiari, stante il disinteressamento del marito ed il suo coinvolgimento in vicende extraconiugali. Deduceva che tutti i **proventi** dell'**attività** professionale dei coniugi entravano nella **comunione** legale e, comunque, vi ricadevano gli **acquisti** fatti con tali **proventi**. Chiedeva che fosse **dichiarato** che le somme portate dal **certificato** in questione facevano parte della **comunione** legale fra i coniugi, con le pronunce consequenziali in ordine all'attribuzione.

Il tribunale accoglieva le domande della società attrice e quella della De G. , dichiarando che le **obbligazioni** in questione, e quindi il **relativo** importo, appartenevano a entrambi i coniugi.

Accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale del C. nei confronti della moglie, condannando quest'ultima a reintegrarlo nel possesso del **certificato** **obbligazionario**. Rigettava ogni altra domanda e compensava fra le parti le spese.

Il C. proponeva appello, deducendo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la sottoscrizione di un **certificato** **obbligazionario** non è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 177, lett. a), cod. civ., non avendo dato luogo all'acquisto di alcun bene, ma si era sostanziata in un mero accantonamento di **proventi**. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle proprie domande. La D. proponeva appello incidentale limitatamente alla condensazione delle spese di giudizio. La De G. resisteva al gravame.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 3 aprile 2003, rigettava entrambi gli appelli. Avverso la sentenza il C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla D. e alla De G. in data 17 maggio 2004. Entrambe le parti resistono con controriC. notificati il 23 ed il 25 giugno 2004. La D. ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, dopo avere citato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale andrebbe escluso che i diritti di credito possano cadere in **comunione** legale fra i coniugi ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 177, lett. a) e lett. c), cod. civ., per avere la Corte di appello applicato alla fattispecie la lett. a) , anziché la lett. c), giudicando le **obbligazioni** oggetto del contendere un **investimento**, come tale oggetto della **comunione** legale fra i coniugi, mentre in realtà era unicamente un mezzo di salvaguardia del danaro dalla svalutazione. La Corte di appello, infatti, pur ritenendo i titoli **obbligazionari** acquistati con i **proventi** dell'**attività** professionale del ricorrente, erroneamente li avrebbe considerati un "acquisto" in quanto "**investimento**" del proprio risparmio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia sostanzialmente la violazione dell’art. 177, comma 1, lett. c) cod. civ., riferendosi la motivazione della Corte di appello al **capitale**, mentre "tutt'al più acquisto potrebbero essere considerati gl'**interessi**, ma mai il **capitale**, che rimane integro sia nell'aspetto qantitativo che qualitativo".

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello, per un verso, affermato che le **obbligazioni** sono titoli di massa che, a differenza delle azioni, attribuiscono la qualità di creditore della società e sono assimilabili ad un mutuo e dall'altro applicato alla fattispecie l'art. 177, lett. a), non riferibile a beni diversi da quelli aventi natura reale e, in particolare, al denaro oggetto di crediti, idoneo a far parte solo della **comunione** de residuo.

I primi due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono infondati, mentre il terzo motivo è inammissibile.

2. Va premesso, riguardo ai primi due motivi, - per quanto rileva in questa sede - che la sentenza impugnata ha rilevato che la D. ... di ... s.p.a. aveva emesso prestiti **obbligazionari** ad un tasso d’interesse annuo del 14% e l'odierno ricorrente, C. ..., in regime di **comunione** legale con la moglie, aveva sottoscritto, nel 1996, 11.000 **obbligazioni**, del valore nominale di lire 10.000 ciascuna, con emissione del **relativo** **certificato**. Ha rilevato che nel marzo del 1997 l'odierno ricorrente aveva **dichiarato** di avere smarrito il **relativo** **certificato** **obbligazionario**, ottenendone il duplicato - in attesa di espletare la procedura di ammortamento - del valore nominale di lire 1.250.000.000, avendo **dichiarato** di volere reinvestire gli **interessi** maturati. Che, successivamente, si era presentata la De G. , coniuge del C. , esibendo l’originale del **certificato** e chiedendo la **restituzione** del **capitale** ed il pagamento degli **interessi**, mentre immediatamente dopo il C. aveva chiesto a sua volta la **restituzione** del **capitale** e degli **interessi** maturati. La sentenza ha rilevato ancora che la società attrice aveva versato presso l'Istituto San Paolo di Torino, a disposizione del C. , coniugato con la De G. in regime di **comunione** patrimoniale, la somma di lire 1.400.000.000, da versarsi “a chi di diritto, previa consegna dell'originale del **certificato**”, chiedendo con l'azione subito dopo promossa che fosse dichiarata la legittimità del proprio operato.

Avversando tale domanda il C. , deducendo che la sottoscrizione delle **obbligazioni** era stata da lui fatta utilizzando esclusivamente i **proventi** del proprio lavoro professionale e che solo al momento dello scioglimento della **comunione** legale i **proventi** di tale **attività** entrano nella communio de residuo, aveva contestato tale legittimità, chiedendo il rigetto della domanda stessa e la consegna della somma su detta, oltre accessori, nonché la condanna al risarcimento dei danni pure a carico della De G. , da condannarsi anche alla **restituzione** del **certificato** **obbligazionario**. La sentenza ha osservato che la De G. , a sua volta, aveva dedotto che gli **acquisti** fatti con i **proventi** dell'**attività** professionale dei coniugi entravano nella **comunione** legale.

La Corte di appello - avendo il tribunale accolto le domande della società attrice e quella della De G. , dichiarando che le **obbligazioni** in questione, e quindi il **relativo** importo, appartenevano a entrambi i coniugi ed avendo il C. proposto appello - rigettava il gravame affermando che “i titoli **obbligazionari** per cui è causa, pur essendo stati acquistati con i **proventi** dell'**attività** **separata**dell'appellante, rientrano nella **comunione** prevista dall'art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ., in relazione agli **acquisti** effettuati durante il matrimonio da uno solo o da entrambi i coniugi in regime di **comunione** legale". A tal fine ha osservato che deve ormai ritenersi superata l'opinione secondo la quale la **comunione** legale fra i coniugi può riguardare solo diritti reali e non anche i diritti di credito, dovendosi ritenere fondata l'interpretazione dell'art. 177, comma 1, lett. a) secondo la quale fra gli “**acquisti**” ivi indicati, che entrano a far parte della **comunione** legale ove non espressamente esclusi, rien-trano tutti gli “investimenti” compiuti da ciascun coniuge, “qualunque sia la natura del diritto che ne formi oggetto”. La Corte ha parallelamente ritenuto priva di fondamento la tesi dell'appellante secondo la quale la sottoscrizione di titoli **obbligazionari** non costituisce un “acquisto” in senso tecnico, ma una forma di accantonamento del denaro, essendo le **obbligazioni**di società titoli di massa, rientranti nell'ascia nozione di "beni mobili" delineata dall'art. 812, comma 3, cod. civ. ed essendolo, in particolare, il **certificato** **obbligazionario** al portatore oggetto del giudizio, non assimilabile in alcun modo al denaro depositato presso una banca.

Tali affermazioni, contrariamente a quanto si deduce con il ricorso, sono esatte.

In proposito va considerato che la tesi, fatta propria anche da alcune decisioni di questa Corte, secondo la quale solo i diritti reali potrebbero rientrare , per ragioni di principio, fra gli "**acquisti**" previsti dall'art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ., nella **comunione** legale fra i coniugi, non appare sostenibile alla stregua di un più approfondito esame della problematica relativa, non esistendo validi argomenti di ordine letterale o sistematico che la giustifichino.

Sotto l'aspetto letterale l'art. 177, comma 1, lett. a), disponendo genericamente che costituiscono oggetto della **comunione** “gli **acquisti** compiuti dai due coniugi insieme o **separata**mente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”, contraddice tale tesi, apparendo dal punto di vista letterale idoneo a ricomprendere gli atti acquisitivi di ogni genere di “bene”', inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa (Cass. 27 maggio 1999, n. 5172). Sotto il secondo aspetto va poi ritenuto privo di fondamento l'argomento, addotto a sostegno della su detta tesi, in base al quale vi rientrerebbero solo i diritti reali in quanto la **comunione**, collocata dal codice nel libro della proprietà, secondo quanto previsto dalla sua disciplina generale, potrebbe avere per oggetto solo tali diritti. A prescindere dalla esattezza di tale ultimo assunto, infatti, la **comunione** legale fra i coniugi è un tipo di **comunione**non riconducibile a quella regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ. e, quindi, sottratta alla disciplina che la regola ed ai relativi principi.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 1988 e da questa Corte nelle sentenze 19 marzo 2003, n. 4033 e 7 marzo 2006, n. 4890, la **comunione** legale fra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una **comunione** senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto tutti i beni di essa. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal comma 2 dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene. Esso, ove si tratti di un bene immobile o di un bene mobile registrato, rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art. 184 cod. civ.. Viceversa per ciò che concerne gli atti di disposizione di beni mobili, l'art. 184 (comma 3) non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la **comunione** nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non fosse possibile, di pagare l’equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della **comunione**, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace.

Disciplina, questa, applicabile agli atti dispositivi di titoli di credito. Secondo quanto si evince da tali rilievi, pertanto, la **comunione** legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod. civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della **comunione** ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli **acquisti**, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in **comunione** ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o **personale** del diritto che ne forma oggetto. Con la conseguenza che, in linea di principio, anche i crediti - cosi come diritti a struttura complessa come i diritti azionari - in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 cod. civ., sono suscettibili di entrare nella **comunione**, o per effetto di donazione o successione (art. 179, comma 1, lett. b) ove specificamente stabilito nell'atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177, comma 1, lett. a). Fermo restando che, essendo stata la **comunione** fra i coniugi configurata dal legislatore come **comunione** parziale e non universale, si pone il problema di stabilire in che limiti operi detto meccanismo. Ciò tenuto conto che ciascun coniuge, pur in regime di **comunione**, resta titolare di un patrimonio individuale e di una sua autonomia economica, dovendosi escludere, pertanto, che la **comunione** degli **acquisti** possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniuge acquisisca con il suo operare.

In relazione a tale problematica questa Corte ha già statuito che i titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi d’**investimento**, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i **proventi** della propria **attività** **personale** nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di **comunione** dei beni, entrano, a far parte della **comunione** legale, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod. civ., poste dall'art. 179 (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437; 23 settembre 1997, n. 9355; 27 maggio 1999, n. 5172).

Analoga soluzione - una volta ritenuto, per quanto sopra detto, che anche i diritti di credito possono essere oggetto di acquisto alla **comunione** legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ. - deve essere adottata per i titoli **obbligazionari** acquistati da un coniuge con i **proventi**della propria **attività** **personale**. Ciò in correlazione con la ratio della norma, che è quella di far entrare nella **comunione**, in linea generale e salvo le specifiche eccezioni, ogni tipo di “bene” che ciascun coniuge **acquisti** nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realtà economica moderna i valori mobiliari - tra i quali rientrano i titoli **obbligazionari** - costituiscono una delle forme più diffuse e significative d'**investimento** della ricchezza.

Le **obbligazioni** societarie sono titoli, al portatore o nominativi (art. 2412 cod. civ.), offerti ai risparmiatori a fronte di un'operazione di finanziamento, di durata più o meno lunga, destinati alla circolazione, i quali fruttano un interesse che può essere fisso o indicizzato a determinati parametri prestabiliti. Appartengono alla categoria dei titoli di massa ed hanno, nel corso della loro durata, un valore che può essere molto diverso da quello di emissione e di rimborso, collegato alle fluttuazioni del mercato in relazione all'andamento generale dei tassi d'interesse, nonché all'affidabilità dell'emittente - che può a sua volta mutare nel tempo in relazione alle sue fortune economiche - alla cui solidità finanziaria è legata la rischiosità (nonché, di solito, la stessa rimunerazione dell'**investimento**), non essendo, di regola, garantita la certa e integrale **restituzione** del **capitale**ed il pagamento degli **interessi**. Esse costituiscono, pertanto, una forma d'**investimento** del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente, il cui saldo non rientra nella **comunione** dei beni ex art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ. (da ultimo Cass. 20 gennaio 2006, n. 1197) proprio perché non rappresenta una forma d'**investimento** dello stesso, rientrando invece solo nella **comunione** de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c).

Ne consegue che l’acquisto di **obbligazioni** societarie, comportando l’impiego del denaro, provento dell'**attività** **personale** e **separata** di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso costituente una forma d'**investimento**, trasforma il “provento” dell'**attività** **separata** in un quid alii che, secondo la regola generale posta dall'art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ. per tutti gli **acquisti**compiuti da ciascun coniuge in regime di **comunione** legale con i **proventi** della propria **attività**, entra a far parte della **comunione** legale immediata e non della **comunione** de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c).

La Corte di appello ha adottato una statuizione conforme ai principi sopra esposti, confermando la sentenza di primo grado e implicitamente decidendo, secondo quanto si evince dal complesso della sua motivazione, anche sul punto dedotto con il secondo motivo del ricorso in esame, e cioè che, avendo l'odierno ricorrente investito somme costituenti **proventi** della propria **attività** **personale** in titoli **obbligazionari**, sia il **relativo** **capitale** sia i relativi **interessi**, facendo parte della **comunione**legale, appartenevano in comune ad entrambi i coniugi.

Ne deriva che i primi due motivi del ricorso sono infondati.

3. Quanto al terzo motivo, esso deve essere **dichiarato** inammissibile, deducendosi con esso un preteso vizio motivazionale **relativo** all'interpretazione dell'art. 177 cod. civ., mentre i vizi di motivazione (denunciabili come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.) possono concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (da ultimo Cass. 12 aprile 2006, n. 8612; S.U. 10 gennaio 2003, n. 261).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della De G. nella misura di euro novemilacento, di cui euro novemila per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, nonché in favore della D. ... di ... s.p.a. nella misura di euro diecimilacento, di cui diecimila per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.